



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

Roma, 20 luglio 2010

Prot. CC 38/10      Prot. BP/10  
Prot. AT 1072/10    Prot. AV 1137/10  
Prot. MG /10

Egr. dott. **Attilio BEFERA**  
Direttore Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D  
00145 – Roma

**Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218**

**Oggetto: Assoggettabilità ad IRAP delle attività d'impresa svolte in assenza di autonoma organizzazione – richiesta chiarimenti.**

*Egr. Direttore,*

lo scorso 24 giugno 2010, la Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza n. 15249 - in merito al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti di un elettricista, nel quale la medesima Agenzia aveva dedotto che gli esercenti attività imprenditoriali, anche se non organizzati in forma d'impresa, sono tenuti al pagamento dell'IRAP, ha avuto modo di riaffermare, nel rigettare il ricorso per manifesta infondatezza e riprendendo la sentenza n. 12108 del 2009 della medesima Corte in

merito all'assoggettamento ad IRAP degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, i seguenti principi:

- a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), **l'esercizio dell'attività di agente di commercio**, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e **di promotore finanziario**, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, **è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;**
  
- **il requisito dell'autonoma organizzazione**, il cui accertamento spetta al giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità **se congruamente motivato**, ricorre quando il contribuente:
  - a) sia sotto qualsiasi forma **il responsabile dell'organizzazione** e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  - b) **impieghi beni strumentali eccedenti**, secondo l'*id quod plerumque accidit*, **il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività** in assenza di organizzazione, oppure **si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui**.

Nell'Ordinanza, la conclusione cui perviene la Corte è che **costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni**. Con l'importante corollario che **i principi espressi** nella sentenza 12108/2009, **poichè è identica la questione, sono estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa**.

Alla luce di tali considerazioni e al fine di evitare defatiganti contenziosi **si ritiene necessaria una ulteriore presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate** che, anche alla luce dei principi ormai consolidati della Suprema Corte, fornisca indirizzi operativi ai propri Uffici e agli operatori economici.

A tal riguardo, le Organizzazioni aderenti a Rete Imprese Italia si rendono, sin da ora, disponibili ad un confronto con i competenti Uffici centrali dell'Agenzia al fine di meglio delineare i contorni delle possibili attività non assoggettabili al tributo.

Nel ringraziarLa per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

**Casartigiani**  
*IL RESPONSABILE*  
*BENIAMINO PISANO*



---

**CNA**  
*IL RESPONSABILE*  
*CLAUDIO CARPENTIERI*




---

**Confartigianato**  
*IL DIRETTORE*  
*ANDREA TREVISANI*



---

**Confcommercio**  
*IL RESPONSABILE*  
*ANTONIO VENTO*



---

**Confesercenti**  
*IL RESPONSABILE*  
*MARINO GABELLINI*



---